

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2024, n. 8-8489

**Art. 16 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e ss.mm.ii. Approvazione dei criteri per la concessione di rateizzazioni di pagamento di debiti nei confronti della Regione Piemonte di natura non tributaria di diritto privato, connessi a contratti di locazione o ad atti di concessione di immobili di proprietà regionale di competenza della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio.**



Seduta N° 450

Adunanza 23 APRILE 2024

Il giorno 23 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:10 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA

**DGR 8-8489/2024/XI**

**OGGETTO:**

Art. 16 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e ss.mm.ii. Approvazione dei criteri per la concessione di rateizzazioni di pagamento di debiti nei confronti della Regione Piemonte di natura non tributaria di diritto privato, connessi a contratti di locazione o ad atti di concessione di immobili di proprietà regionale di competenza della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

- il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012\_recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, al comma 4 dell’art. 1 stabilisce la possibilità, al fine di una più equilibrata riscossione dei crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, su richiesta del debitore che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, di riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti ovvero in rate variabili;
- l’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, consente, su richiesta dell’interessato, la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione dovuti ai Comuni;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 1-5424 del 25.07.2017, n. 16-5582 del 4.09.2017, n.

14-5580 del 4.09.2017, n. 15-5581 del 4.09.2017, n. 9-5619 del 18.09.2017, n. 33-5812 del 13.10.2022 e n. 47-5734 del 30.09.2022 sono già state autorizzate rateizzazioni di debiti nei confronti della Regione Piemonte per canoni/indennità di occupazione di immobili di proprietà regionale e per il rimborso alla Regione di quote di oneri accessori, al fine di consentire al soggetto debitore la sostenibilità finanziaria dell'onere economico connesso al debito maturato, con maggiorazione degli interessi legali.

Dato atto che, dall'istruttoria condotta dagli uffici del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, è emerso quanto segue:

- l'ordinamento giuridico italiano contempla diverse ipotesi in cui è prevista la possibilità di rateizzare debiti di natura pecuniaria nei confronti di enti pubblici, fra cui, a titolo meramente esemplificativo la normativa sopra citata;
- la possibilità di rateizzare debiti di natura patrimoniale, in situazioni di particolare difficoltà economica del debitore, è pertanto immanente al nostro sistema giuridico anche riguardo agli enti pubblici, per di più in applicazione del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ogni contraente di compiere quanto necessario, purché questo non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente;
- la concessione delle suddette rateizzazioni, come da deliberazioni citate, ha consentito alla Regione il recupero delle somme maturate, maggiorate degli interessi al tasso legale di volta in volta vigente e quindi senza apprezzabile sacrificio da parte della Regione creditrice, negli importi dovuti all'Ente giunti a scadenza e altresì la prosecuzione dei contratti in essere, senza dover ricorrere alla risoluzione degli stessi per inadempimento del soggetto debitore, risoluzione che avrebbe altresì comportato l'aggravio di spese procedurali a carico della Regione, comprese le spese relative a giudizi da instaurare, di difficile recupero stante le difficoltà già in essere rappresentate dal soggetto debitore;
- pare pertanto opportuno stabilire, per le rateizzazioni dei debiti nei confronti della Regione Piemonte costituenti entrata non tributaria di diritto privato, derivanti da contratti di locazione o atti di concessione di immobili di proprietà di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, criteri specifici che consentano di autorizzare la rateizzazione dei debiti in esame in modo uniforme e omogeneo;
- l'art. 16 della legge regionale n. 23/2008 e ss.mm.ii. dispone che gli organi di direzione politico-amministrativa provvedono, fra l'altro, all'emanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione e alla definizione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri analoghi provvedimenti;
- gli uffici competenti della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio hanno pertanto elaborato i seguenti criteri per la concessione di rateizzazioni di pagamento di debiti nei confronti della Regione Piemonte costituenti entrata non tributaria di diritto privato, connessi a contratti di locazione o ad atti di concessione di immobili di proprietà regionale, di competenza della citata Direzione, sulla base di una valutazione di adeguatezza ed equità;
- il richiedente dovrà trovarsi in situazioni di particolare ed obiettiva difficoltà economica, da dettagliarsi in apposita autocertificazione da presentarsi agli uffici competenti, corredata da documentazione a supporto;

- tali situazioni devono essere conseguenti a:
  - cessazione del rapporto di lavoro dipendente o dell'attività professionale o d'impresa;
  - stato di crisi aziendale dovuta ad eventi provocati da forza maggiore o ad improvvise ed oggettive crisi di mercato;
  - contemporanea scadenza di obbligazioni pecuniarie di rilevante entità che possano comportare una crisi aziendale;
  - ulteriori eventi imprevedibili ed inevitabili provocati da forza maggiore, da valutarsi dal citato Settore regionale;
- la richiesta di rateizzazione, con dettagliata motivazione, deve essere presentata dal soggetto debitore, sia esso persona fisica o giuridica, al citato Settore regionale;
- la rateizzazione è da calcolarsi sull'importo totale del debito, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti;
- la durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi, tenuto conto, nel definire la durata del piano rateale, dell'entità del debito maturato. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione;
- la rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso riguardo a precedenti rateizzazioni già autorizzate dalla Regione in relazione ai contratti di cui trattasi;
- le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione;
- sull'importo capitale del debito rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, a decorrere dalla messa in mora e calcolati fino alla scadenza dell'ultima rata. Gli interessi devono essere corrisposti unitamente alla rata;
- per debiti di importo superiore ai 20.000,00 euro, al lordo di oneri, spese e interessi, è richiesta fideiussione, soglia determinata tenuto conto che il rilascio della garanzia fideiussoria comporta ulteriori oneri a carico del debitore;
- nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata fideiussione, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e degli oneri aggiuntivi.

Dato atto che, per quanto attiene al procedimento conseguente all'istanza di rateizzazione, trovano applicazione le disposizioni della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte:

- di approvare i suddetti criteri per la rateizzazione dei debiti nei confronti della Regione Piemonte

costituenti entrata non tributaria di diritto privato, derivanti da contratti di locazione o atti di concessione di immobili di proprietà regionale di competenza della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio;

- di individuare quale Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- di demandare al citato Settore l'attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la rateizzazione non comporta pregiudizio per l'Ente, essendo prevista la corresponsione da parte del soggetto debitore degli interessi legali maturati e maturandi, oltre all'integrale versamento della somma dovuta per il debitore maturato.

Dato atto che il Principio contabile applicato della competenza finanziaria, al punto 3.10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che *"le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile"*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di approvare i criteri per la rateizzazione dei debiti nei confronti della Regione Piemonte costituenti entrata non tributaria di diritto privato, derivanti da contratti di locazione o atti di concessione di immobili di proprietà regionale di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come dettagliati in premessa;
- di individuare quale Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- di demandare al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di dare atto che il Principio contabile applicato della competenza finanziaria, al punto 3.10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che *"le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile"*.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".